g. 30751

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30751** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 27.9.2024 e proposto da:

D.S., Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliata in Roma , Viale delle Medaglie d'Oro 266 presso l'avv. Angelo Fiore TARTAGLIA (pec: angelofiore.tartaglia@avvocato.pec.it) che la rappresenta e difende per delega allegata al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE", in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco (p.e.c. avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Roberto Maio in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata alla memoria di

costituzione

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.,

per

l'ottemperanza della sentenza nr. 24/2023 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – pubblicata in data 10.02.2023.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 25.3.2025 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno presente per il Ministero della Difesa e per il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente è la Omissis, M. P. ed ha agito in giudizio per ottenere l'ottemperanza alla sentenza in oggetto con la quale la Corte ha accertato il diritto della sig.ra D.S. a percepire il trattamento indiretto privilegiato di 1° categoria della Tabella "A" allegata al D.P.R. 915/78 a decorrere dal 12.12.2017 e condannato L'INPS al pagamento dei ratei di pensione spettanti con accessori nella misura del maggior importo tra interessi e rivalutazione e condannato l'Istituto e il Ministero della Difesa al rimborso delle spese legali. Con il ricorso in esame la ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione della favorevole pronuncia di primo grado, immediatamente

esecutiva, da parte dell'intimato Ministero e dell'Inps, a ciò regolarmente diffidati, ed ha chiesto di assegnare un termine di trenta giorni alle Amministrazioni resistenti per l'integrale esecuzione della predetta sentenza e di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario *ad acta* affinché provveda in via sostitutiva.

L'Inps si è costituito in giudizio in data 14.3.2025 sostenendo di aver dato regolare e completa esecuzione alla sentenza.

La ricorrente in dtaa 17.3.2025 ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.

All'udienza del 25.3.2025 l'avv. Peco per l'Inps ha richiamato le tolte conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Da quanto sopra esposto e dalla documentazione prodotta deve ritenersi, allo stato, pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente e, pertanto, deve procedersi a dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate, come da richiesta concorde delle parti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle

pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D.S., dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26/03/2025

Per Il Direttore della Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

Dr. Antonio Dell'Unto